OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

01514602201
A00° - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
N. 3949 | 10 MAR. 2021
UOR SM | CC | RUO
Funzione | Macroattività | Attività
Fascicolo DANNO BIOLOGICO | Sottofascicolo

Milano, 8 marzo 2021

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
Dott. Giuseppe Ondei
SEDE

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO
Dott. Roberto Bichi
SEDE

Gentili Presidenti,

a nome dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, Vi trasmettiamo le *Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale* e i relativi *Criteri* applicativi nella versione aggiornata "2021", che tengono conto:

- degli indici ISTAT dall'1.1.2018 all'1.1.2021, come illustrato nei *Criteri* e come costantemente realizzato anche nei passati anni 2011, 2013, 2014 e 2018;
- della rivisitazione grafica che esplicita gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, rivisitazione resasi necessaria a seguito dei recenti orientamenti della Cassazione.

Alle *Tabelle* fanno seguito gli ulteriori documenti elaborati dall'Osservatorio, alcuni già presenti nelle Tabelle Edizione 2018, i quali sono stati -ove necessario- aggiornati secondo l'indice ISTAT, e sono allegati qui tutti per comodità di consultazione:

- *Nuovo quesito medico-legale* e *relazione illustrativa* (elaborato nuovo);
- *Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza* (già pubblicato con le Tabelle edizione 2018; Tabella aggiornata secondo gli indici ISTAT al 2021 e con rivisitazione grafica che esplicita gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale);
- *Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario* (elaborato nuovo);
- *Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale* (già pubblicato con le Tabelle edizione 2018);

- *Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa* (già pubblicato con le Tabelle edizione 2018);
- *Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 c.p.c. terzo comma* (già pubblicato con le Tabelle edizione 2018).

Quanto ai nuovi elaborati, segnaliamo che il "Gruppo Danno alla persona" dell'Osservatorio di Milano, in conseguenza delle novità normative e dei recenti principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto di aggiornare il modello di quesito medico legale proposto agli operatori del distretto, in sostituzione del precedente modello formulato nell'anno 2013. Il nuovo quesito è frutto del dibattito svoltosi nell'Assemblea nazionale degli Osservatori di Reggio Calabria del 7-8-9 giugno 2019 e del successivo proficuo confronto tra avvocati, giudici e medici legali protrattosi fino a tutto il 2020.

Inoltre, il "Gruppo danno alla persona" dell'Osservatorio di Milano, dopo un laborioso monitoraggio di oltre cento sentenze, ha elaborato dei "*Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario*", con l'obiettivo di superare -anche in questa delicata materia- il criterio dell'equità pura, per agevolare l'uniformità e prevedibilità delle decisioni e, conseguentemente, la soluzione conciliativa delle controversie.

Trattandosi quindi di aggiornamento ed integrazione delle *Tabelle* già in uso presso questi Uffici, Vi preghiamo, come per le precedenti occasioni, di voler trasmettere i documenti allegati ai magistrati del Tribunale e del Distretto e agli Ordini professionali.

Con i più cordiali saluti.

per l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano

Elena Riva Crugnola *Ilaria Gentile* *Damiano Spera*

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE
DI MILANO

Milano, 8 marzo 2021

TABELLE MILANESI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE – EDIZIONE 2021

INDICE

Lettera di trasmissione dell'Osservatorio ai Presidenti della Corte di Appello e del Tribunale di Milano ..... pag. 1

Indice ..... pag. 3

Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale ..... pag. 4

Tabelle aggiornate per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale ..... pag. 11

Relazione illustrativa del nuovo quesito medico-legale e quesito ..... pag. 52

Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza ..... pag. 61

Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario ..... pag. 67

Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale ..... pag. 77

Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa ..... pag. 83

Criteri orientativi per la liquidazione *ex* art. 96 terzo comma c.p.c. ..... pag. 87

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE
DI MILANO

Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale

Tabelle aggiornate "Edizione 2021"

L'*Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano*, nella riunione del 24.01.2020, ha previsto l'aggiornamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, seguendo il criterio degli indici ISTAT già costantemente utilizzato negli anni passati.

Tenuto conto degli indici ISTAT dall'1.1.2018 all'1.1.2021 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2018 (non arrotondati) sono stati rivalutati dell'1,38% (coefficiente di rivalutazione = 1,0138).

I nuovi valori così ottenuti sono stati poi arrotondati a 1 euro nella tabella relativa ai danni da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica, alla decina di euro nella tabella relativa ai danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.

§ I Danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute

Giova ripercorrere brevemente l'evoluzione delle Tabelle milanesi.

Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008:

- individuavano valori "standard" di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
- prevedevano poi la liquidazione del c.d. "danno morale" in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;
- prevedevano altresì la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori "standard", in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.

A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'*Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano*, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale. Ha proposto quindi la **liquidazione congiunta:**

- del danno non patrimoniale conseguente a *"lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale"*, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,

vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:

- c.d. danno biologico "standard",
- c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
- c.d. danno morale.

Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:

- a una tabella di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
- a una percentuale di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi -onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
    - sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),
    - sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),

ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione **oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali** rispetto alla casistica comune degli illeciti.

La versione finale delle Tabelle -varata nella riunione dell'*Osservatorio* del 28 aprile 2009- segue ed innova l'impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione **del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica,** in particolare:

- individuando il **valore del c.d. "punto"**, partendo dal valore del "punto" delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato -in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva"- di una percentuale ponderata:
    - dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso,
    - dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%,
    - dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%, così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
- prevedendo inoltre **percentuali massime di aumento** da utilizzarsi in via di c.d. **personalizzazione**.

È opportuno ricordare che la Tabella costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass. sent. n. 12408/2011).

Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico (ma lo stesso vale anche per la liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale) conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc. Infatti, senza aderire alla tesi del c.d. "danno punitivo" (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. Sez. U. n. 16601/2017) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria.

Inoltre, non deve dimenticarsi che, nelle ipotesi di illeciti dolosi pluri-offensivi di diversi diritti della vittima (ad es., diffamazione o violenza sessuale che causino anche una lesione permanente e/o temporanea all'integrità psicofisica della persona), il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce certo il novero dei pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'illecito, occorrendo separata ed autonoma liquidazione del diverso danno per lesione della reputazione (nell'ipotesi della diffamazione) ovvero per lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale (nell'ipotesi della violenza sessuale) della vittima, nella misura in cui sono stati dedotti ed accertati.

In definitiva, **va sottolineato che, in tutte le ipotesi di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice non è affatto esonerato dall'obbligo di una congrua motivazione.**

Nella riunione del 24.01.2020 l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha deciso altresì di procedere ad una **rivisitazione grafica delle Tabelle, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT**, su proposta del "Gruppo danno alla persona". L'Osservatorio, quindi, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:

a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;

b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;

c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate "danno biologico" e "danno morale/sofferenza soggettiva", sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come "danno biologico/dinamico-relazionale" e "danno da sofferenza soggettiva interiore" media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).

Tale rivisitazione della Tabella ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni. Con questo ritocco grafico, infatti, si esplicitano per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale che erano già compresi nel totale di cui alla colonna 5 (in precedenza già calcolabili mediante una semplice operazione aritmetica).

Il ritocco della veste grafica della Tabella mira ad agevolare l'operatore del diritto nell'uso della Tabella: si è osservato che, purtroppo, in alcuni casi la Tabella è stata usata come una scorciatoia, pervenendo a liquidazioni del danno alla salute nella misura del totale di cui alla colonna 5 senza esplicitazione degli specifici pregiudizi dinamico-relazionali e sofferenziali accertati e liquidati.

L'Osservatorio intende con tale ritocco grafico contrastare questa pratica e **ribadire che l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del *quantum debeatur***.

In altre parole, **l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'*an debeatur* (sussistenza e consistenza delle componenti del danno**, con prova che può darsi anche in via presuntiva) **ed in ordine alla congruità degli importi liquidat**i, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.

Giova, infine, soggiungere che l'Osservatorio non intende affatto -con la presente rivisitazione della veste grafica della Tabella- aderire all'una o all'altra tesi circa la natura autonoma o meno della componente sofferenziale del danno non patrimoniale da lesione del bene salute. Non competono, infatti, all'Osservatorio siffatte valutazioni ma, semmai, alla Corte di legittimità in sede nomofilattica. Di contro, è compito dell'Osservatorio rendere lo strumento delle Tabelle milanesi -già validato quale parametro para-normativo dalla nota sentenza Cass. n. 12408/2011- il più agevole e perspicuo possibile, in modo da conciliare l'esigenza di una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alla salute adeguata e congrua rispetto al caso singolo con l'esigenza della prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali sul territorio nazionale, anche per agevolare la definizione transattiva delle controversie.

§ II Danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute

A seguito dell'orientamento giurisprudenziale delle sentenze di San Martino 2008, l'*Osservatorio*, nelle edizioni dal 2009 al 2018, ha proposto una liquidazione congiunta anche del danno non patrimoniale da inabilità temporanea, inclusiva delle componenti del "danno biologico" (ora definito "danno dinamico-relazionale") e del c.d. "danno morale temporaneo" (ora definito "danno da sofferenza soggettiva interiore").

In coerenza con la rivisitazione grafica delle Tabelle per il danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute, tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, fermi gli importi monetari delle precedenti edizioni (aggiornati secondo l'indice ISTAT all'1.1.2021), si è deciso di esplicitare anche i valori monetari delle due componenti del danno non patrimoniale "temporaneo" corrispondente a **un giorno di inabilità temporanea al 100%.**

Si propone quindi, come nelle precedenti edizioni:

- una forbice di valori monetari, con un valore *standard* ed un valore denominato "aumento personalizzato";
- il valore *standard* è stato ottenuto partendo dall'importo indicato nell'edizione 2018 (aggiornato all'1.1.2021): con la nuova veste grafica si esplicitano i valori monetari corrispondenti alla componente dinamico-relazionale ed alla componente da sofferenza soggettiva interiore di regola presumibile (quest'ultima determinata nella misura del 25% del danno dinamico-relazionale, come in tutte le edizioni precedenti delle Tabelle);
- quanto al valore massimo della forbice, come nelle passate edizioni, lo stesso si ottiene aumentando il valore *standard* fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento.

In definitiva, per effetto delle successive rivalutazioni ISTAT, i valori aggiornati di liquidazione *pro die* per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, sono i seguenti:

Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (in parentesi i valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamico-relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile)	Aumento personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità
€ 99,00 **(€ 72,00 + € 27,00)**	Fino a max **50%**

§ III Danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale

Nella riunione del 24.01.2020, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha deciso di procedere all'aggiornamento, secondo gli indici ISTAT, dei valori monetari indicati nella Tabella edizione 2018.

Circa l'elaborazione di tali valori, si richiama quanto scritto nei criteri orientativi di accompagnamento alla Tabella edizione 8.03.2018, come integrato nel documento datato 5.07.2018. Tali valori sono frutto della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano. L'*Osservatorio* ha proposto una tabella prevedente una forbice che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell'età della vittima primaria e secondaria.

Ovviamente spetta al giudice valutare se riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nella Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte o della grave lesione biologica del congiunto.

Deve ribadirsi che **il danno in esame non è *in re ipsa* e non esiste, pertanto, un "minimo garantito"**: la parte è -come sempre- gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni; il giudice deve valutare caso per caso, ferma la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. sentenza n. 25164/2020).

Il valore monetario, indicato in Tabella nella prima colonna, è quello denominato "base".

Si intende rimarcare come i valori, di cui alla prima colonna, esprimono la "**uniformità pecuniaria di base**" cui fanno riferimento le note sentenze della Corte costituzionale n. 184/1986 e della Cassazione n. 12408/2011.

L' "aumento personalizzato" fino ai valori massimi, indicato nella seconda colonna della Tabella, deve essere, invece, applicato dal giudice solo laddove la parte nel processo alleghi e rigorosamente

provi circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.

Infine, anche per il danno da perdita del rapporto parentale, vanno **distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi**; la tabella si applica solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella, in considerazione della (di regola) maggiore intensità delle sofferenze patite in tali casi dal danneggiato.

Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel *range* previsto dalla Tabella od anche (eccezionalmente) al di fuori della stessa; come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la Tabella esprime un valore *"equo", "e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità*".

In conclusione, si deve affermare che **all'onere di allegazione e prova della parte corrisponde un obbligo di motivazione del giudice su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono essere** certamente esclusi meri automatismi, non consentiti dal dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali *ex* art. 111 Cost.

Danno non patrimoniale per la morte del congiunto		
Rapporto di parentela	**Valore monetario base**	**Aumento personalizzato (fino a max)**
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio	**€ 168.250,00**	**€ 336.500,00**
A favore del figlio per morte di un genitore	**€ 168.250,00**	**€ 336.500,00**
A favore del coniuge (non-separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto	**€ 168.250,00**	**€ 336.500,00**
A favore del fratello per morte di un fratello	**€ 24.350,00**	**€ 146.120,00**
A favore del nonno per morte di un nipote	**€ 24.350,00**	**€ 146.120,00**

§ IV Danno non patrimoniale derivante da grave lesione del rapporto parentale

L'*Osservatorio* ribadisce quanto già esposto dal 2004: la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle infinite variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede (da applicare solo allorché sia provato il massimo sconvolgimento della vita familiare), non essendo possibile ipotizzare un danno non patrimoniale "base".

Ad esempio, il giudice, per il danno non patrimoniale subito dalla madre in conseguenza della macrolesione del figlio, potrà liquidare da zero ad € 336.500,00, corrispondente al massimo sconvolgimento della vita familiare (che potrebbe in ipotesi sussistere se la madre avesse lasciato il lavoro per dedicare tutta la propria vita all'assistenza morale e materiale del figlio).

Circa i soggetti legittimati, gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione del giudice, si richiamano le considerazioni innanzi esposte in relazione al danno da perdita del rapporto parentale.

Milano, 8 marzo 2021

per l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano

dott. Damiano Spera - Coordinatore del "Gruppo danno alla persona"

dott.ssa Adriana Cassano Cicuto e dott.ssa Ilaria Gentile